

All'Ispettorato Nazionale del Lavoro

Roma, 16/10/2024

Oggetto: Nota in merito al punto 11 delle FAQ relative alla Circolare n. 4 emessa in data 23/09/2024

In merito alla vostra risposta al punto 11 delle FAQ aggiornate al 15 ottobre riguardanti la Patente a crediti, in cui si dice che: *“Gli archeologi ‘operano’ nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008. Pertanto, come chiarito anche dalla circolare dell’INL n. 4/2024, le imprese o i lavoratori autonomi che operano in cantiere devono essere in possesso della patente a crediti. Per quanto concerne la richiesta della patente, si precisa che l’attività di archeologo è una professione libera, che richiede l’iscrizione al relativo Albo. L’interessato dovrà dichiarare di essere in possesso dell’iscrizione alla CCIAA, che l’Amministrazione considererà come iscrizione all’Albo”*.

Riteniamo importante sottolineare che la professione dell’archeologo è una professione **non ordinistica**, e **non esiste un Albo**, ma è riconosciuta dalla L. 4/2013, normata dalla L. 110/2014 e regolamentata dal D.M. 244/2019 che non prevede esplicitamente l’istituzione di Albo, ma stabilisce la creazione di elenchi professionali gestiti dal MiC, **ai quali peraltro non è obbligatoria l’iscrizione per poter esercitare la professione**. L’unico obbligo stabilito dalla L. 110/2014 è il possesso dei requisiti di accesso, **possesso utile solamente alla definizione di archeologo come tale, ma non a quella di professionista, caratteristica lavorativa evincibile nel nostro caso solamente dall’iscrizione alla Gestione Separata dell’INPS e/o dal possesso di una P. IVA**.

La professione dell’archeologo presenta caratteristiche peculiari rispetto ad altre professioni e categorie lavorative: in particolare, gli archeologi liberi professionisti non sono tenuti all’iscrizione alla Camera di Commercio, poiché i codici Ateco corrispondenti (74.90.99 e 72.20.00) definiscono il lavoro dell’archeologo come intellettuale, pur essendo una figura operativa in cantiere, soprattutto in caso di rinvenimenti.

Va ricordato inoltre che lo scavo archeologico è classificato come lavoro e viene regolamentato dall’Allegato II.18 del D.Lgs. 36/2023.

Generalmente infatti, l’accesso in cantiere degli archeologi viene autorizzato grazie al possesso di una polizza RC Infortuni, in molti casi di una RC Professionale, e di un documento attestante la partecipazione a un Corso di Sicurezza: per questo vi chiediamo quindi di correggere la risposta alla domanda 11 attualmente presente sul vostro sito nella pagina delle FAQ precisando che, secondo la

normativa vigente, gli archeologi liberi professionisti aventi i requisiti del D.M. 244/2019 non essendo tenuti all'iscrizione alla CCIAA possono richiedere la patente a crediti per la sicurezza in quanto titolari di P.IVA ed iscritti alla gestione separata, eventualmente equiparando a questi requisiti, e non all'iscrizione a un Albo o agli elenchi ministeriali, la selezione della voce "Iscritto alla CCIAA" permettendoci così di effettuare in modo corretto la richiesta.

Certi di un vostro cortese e solerte riscontro vi auguriamo buon lavoro

Cordiali saluti

Confederazione Italiana Archeologi

La Presidente

dott.ssa Angela Abbadessa

